

Risposta n. 25/2026

OGGETTO: Credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura – art. 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023 – determinazione del reddito su base catastale – regime di contabilità semplificata – accesso al credito d'imposta

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. Tizio (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (di seguito, "Credito di imposta ZES Unica agricola") di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2024, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 novembre 2023, n. 162, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi da 544 a 546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

L'Istante rappresenta di esercitare attività agricola attraverso l'omonima impresa individuale attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, "TFUE"). Aggiunge, inoltre, che adotta un "*regime di contabilità semplificata*" e determina il reddito su base catastale ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR").

Evidenzia poi che l'impresa agricola è qualificata quale microimpresa secondo la definizione di cui alla Direttiva (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 e di essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola che svolge [...].

Nell'ambito di tale attività intende realizzare, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari volti ad aumentare la capacità produttiva e a migliorare l'efficienza del ciclo produttivo.

In merito all'investimento che l'Istante intende effettuare, lo stesso evidenzia che, dato che la sua attività di [...] necessita di frequenti interventi [...] e l'impiego di numerosa manodopera, l'impresa intende acquisire mediante contratti di locazione finanziaria con possibilità di riscatto del bene (*leasing*), i seguenti macchinari:

- [...];
- [...];
- [...].

L'investimento in questione sarà pari a [...] euro e conforme al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

Infatti, l'Istante ritiene sussistente la conformità con l'articolo 14 del Regolamento (UE) 2022/2472 poiché gli investimenti sono funzionali al "*miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione [...]*" (cfr. articolo 14, comma 3, lettera a), del citato Regolamento).

Pertanto, l'Istante chiede se tra i beneficiari del Credito di imposta ZES Unica agricola vi rientrino anche i soggetti che determinano il reddito su base catastale ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR e adottano un regime di contabilità semplificata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In relazione al quesito prospettato, l'Istante ritiene che anche l'imprenditore agricolo che determina il reddito su base catastale ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR e applica un regime di contabilità semplificata, possa beneficiare dell'agevolazione contenuta nell'articolo 16-*bis* del d.l. n. 124 del 2023, per gli investimenti indicati dallo stesso quali ammissibili.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti e condizioni per

l'applicazione della disciplina del Credito di imposta ZES Unica agricola (eccezione fatta per quello specificamente oggetto del quesito posto), e non implica né presuppone alcun esame concernente la corretta quantificazione e imputazione dell'investimento rappresentato in istanza.

Resta impregiudicato, pertanto, qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito a tali profili.

L'articolo 16-*bis* del d.l. n. 124 del 2023 ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica, che comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 settembre 2024 (di seguito, "DM 18 settembre 2024") sono state definite le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023.

In base alle predette disposizioni, risultano agevolabili gli investimenti, *"relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari,*

impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico" effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 [e anche quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 come, da ultimo, previsto dall'articolo 1, comma 544, lettera b), della l. n. 207 del 2024].

Nel caso di specie, l'Istante afferma di essere un imprenditore agricolo che determina il reddito catastalmente ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR e che adotta un *"regime di contabilità semplificata"*.

In proposito, si deve ricordare che l'articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024 prevede che la disciplina agevolativa in parola si applichi alle:

- a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE;
- b) le imprese attive nel settore forestale;
- c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Il successivo comma 2 specifica che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo *"indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato"* purché già operative nella ZES Unica (o che vi si insedieranno).

In relazione al caso di specie, va rilevato che l'articolo 2 citato non fa alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito ai fini della spettanza del credito d'imposta in parola, prevedendo che possono accedere al beneficio le imprese

indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato e sempre che rientrino tra i soggetti elencati nel comma 1 dello stesso articolo 2.

Alla luce del predetto quadro normativo, si ritiene che tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione in esame siano compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (*i.e.*, i titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR), anche se adottano un "*regime di contabilità semplificata*", sempreché rientrino tra le imprese individuate dall'articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione, fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)